



5. PERSONE DI ETÀ MINORE, MEDIA E NUOVE TECNOLOGIE

33. Il Comitato ONU raccomanda che l'Italia:

(a) promuova e supporti lo sviluppo di un Codice sui Minori e i Media che accolga pienamente le disposizioni e lo spirito dell'articolo 17 della Convenzione, compreso l'incoraggiamento alla diffusione di materiale positivo dal punto di vista sociale e culturale;

(b) ripristini il Comitato di monitoraggio sul "Codice di autoregolamentazione Internet e Minori" e garantisca che le violazioni al Codice siano sottoposte a sanzioni amministrative e legali efficaci;

(c) adotti le misure necessarie per avere Media responsabili e proattivi, in grado di combattere razzismo e intolleranza, e implementi un sistema di monitoraggio che ne garantisca l'effettiva realizzazione.

CRC/C/ITA/CO/3-4, punto 33

Ad oggi, in Italia, l'applicazione dell'articolo 17 della CRC è stato declinato essenzialmente in chiave di protezione delle persone di età minore dai contenuti potenzialmente nocivi che i mass media possono veicolare, con impianti normativi che fanno riferimento o sono più facilmente applicabili alle piattaforme di trasmissione tradizionali (tv lineare, film, pubblicità, videogiochi concepiti per la trasmissione su piattaforme tradizionali). La diffusione capillare delle tecnologie digitali⁸⁰ tra le persone di età minore italiane pone però, di necessità, nuove riflessioni e nuovi impegni ai decisori politici. Internet e il *Web* presentano alcune peculiari caratteristiche tecnologiche:

sono realtà ad accesso libero e spontaneo, destrutturate, generate dalla decisione autonoma dei singoli utenti di collegarsi tra loro attraverso protocolli comuni dotati di una capacità diffusiva globale. Tali caratteristiche li rendono un mezzo di comunicazione e uno spazio del tutto differenti dagli altri, costruiti e pensati da e per adulti, e non per persone in formazione. Le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) ci pongono di conseguenza di fronte a nuovi scenari: inedite opportunità di crescita e informazione, nuove possibilità per esercitare il diritto alla partecipazione, la libertà d'espressione, il diritto al gioco, ma anche potenziali rischi che derivano da un uso delle tecnologie digitali troppo precoce, inappropriato e, con il passaggio dall'infanzia all'adolescenza, troppo spesso non consapevole delle implicazioni, come recenti ricerche dimostrano. Emerge, pertanto, la necessità di trovare un punto di equilibrio tra il diritto della persona di età minore di accedere a Internet (per consentirgli di esplorare, conoscere, studiare, giocare, esprimere opinioni, comunicare) e il diritto della stessa a essere protetta, come peraltro sancito dalla Dichiarazione dei diritti in Internet del 28 luglio 2015, approvata con una mozione nella seduta della Camera n. 514 del 3 novembre 2015 (cfr., tra gli altri, art. 3, 4, 5, 12 e 13)⁸¹. Un primo passo verso questa direzione è quello di informare e sensibilizzare i genitori sul tema, fin dal primo anno di vita del bambino, non attendendo che si strutturino abitudini e dipendenze. Informare i genitori significa dare loro le nozioni e le competenze per guidare i propri bambini a un utilizzo ragionato, appropriato, che non sostituisca la relazione con i genitori prima e con i pari poi, che non sottragga tempo ad altre

⁸⁰ Dati ISTAT: "...nel 2014, l'83% dei ragazzi tra 11 e 17 anni di età utilizza Internet con un telefono cellulare e il 57% naviga nel Web"; cfr. la nota 59, pag. 66, del 9° Rapporto CRC.

⁸¹ Cfr. <http://www.camera.it/leg17/1179>.



interazioni di qualità e che riduca i rischi per la salute derivanti da un uso eccessivo e precoce (problemi di salute legati all'immobilità, riduzione del sonno, rischi cognitivi e per l'apprendimento, isolamento sociale, dipendenza...), aumentando invece le opportunità che queste tecnologie offrono (rapida informazione, esplorazione, curiosità e acquisizione di destrezze digitali)⁸². L'approccio al diritto della persona di minore età di essere protetta dai rischi che si possono incontrare in Rete deve inoltre essere multidisciplinare, in quanto nessuna protezione può essere attuata solo con gli strumenti legali.

Nuovi interrogativi si pongono pertanto al Legislatore, che deve operare in uno scenario che vede l'attuazione di cambiamenti culturali radicali. Sul tema della protezione dei dati personali, ad esempio, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, all'articolo 8 pone le condizioni applicabili al consenso dei minorenni, in relazione ai servizi della società dell'informazione. Qualora si applichi l'articolo 6 (paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di tali servizi alle persone di età minore, il trattamento dei dati personali del minorenne è lecito soltanto ove egli abbia almeno 16 anni. Se ha un'età inferiore, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

Gli Stati membri possono però stabilire per legge un'età inferiore, purché non minore di 13 anni. La discussione nel merito, che in Italia si sta dipanando nel porre il limite

dell'autodeterminazione della persona di età minore a 14 o a 16 anni, non può coinvolgere solo il Garante della Privacy, a tale determinazione legislativa naturalmente preposto; deve prevedere anche la partecipazione di più istituzioni, avviare un dibattito pubblico, stimolare la riflessione degli educatori e la responsabilità dei *provider*. La necessità che la scuola italiana, agenzia educativa per eccellenza, faccia propria la consapevolezza dell'urgenza della *media education* come disciplina trasversale è ormai inderogabile: il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), presentato il 27 ottobre 2015 nell'ambito delle misure applicative della Legge 107/2015 (c.d. Buona Scuola), raccoglie la raccomandazione del Parlamento Europeo⁸³, attribuendo alla competenza digitale che gli alunni italiani dovrebbero possedere un significato che va oltre la pura conoscenza informatica, comprendendo anche le capacità personali di scelta autonoma e responsabile del minorenne.

Tuttavia il Piano affida le risorse destinate alla sua attuazione a bandi rivolti alle singole scuole: si corre così il rischio di una non uniforme distribuzione sul territorio nazionale e quindi dell'esclusione di molte persone di età minore dall'acquisizione delle competenze digitali. Più articolato il sistema vigente per la tutela delle persone di età minore nel campo dell'audiovisivo, che comunque dimostra, nella sua frequente inefficacia, la necessità di un ripensamento complessivo.

L'insieme delle norme che regolamentano l'articolato sistema di protezione delle persone di età minore sono raccolte nel TUSMAR – Testo Unico dei Servizi di

⁸² Si veda, in proposito, Balbinot, V. - Toffol, G. - Tamburlini, G. (2016), "Tecnologie digitali e bambini: un'indagine sul loro utilizzo nei primi anni di vita", in *Medico e Bambino*, 35, pagg. 631-636.

⁸³ Raccomandazione 2006/962/CE 18 dicembre 2006: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri-CELEX:32006H0962>



Media Audiovisivi e Radiofonici⁸⁴, cui oggi possiamo aggiungere, in attesa dei decreti legislativi che la rendano operante, la Legge 220/2016 (Legge sul cinema e audiovisivo).

Il Testo Unico, così come modificato dal D.lgs. 44/2010, stabilisce in più articoli il principio fondamentale secondo cui i servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana devono rispettare la dignità umana e non devono contenere alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità. Tale principio – che se non osservato comporta una sanzione amministrativa pecuniaria – viene specificato all'art. 1-ter., che stabilisce come l'Autorità Garante delle Comunicazioni (AGCOM) possa disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione delle radiodiffusioni televisive, provenienti da Stati dell'Unione Europea, nel caso in cui ci sia violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio. Tali provvedimenti devono 73 essere presi anche nell'ottica di prevenire, investigare, individuare e perseguire i reati, in vista della tutela dei minorenni e della lotta contro l'incitamento all'odio, nonché contro le violazioni della dignità umana dei singoli individui. L'art. 36-bis e l'art. 40 rafforzano il concetto sopradetto, sia stabilendo che le comunicazioni commerciali audiovisive devono rispettare alcune prescrizioni, come quella di non comportare, né promuovere le discriminazioni appena citate, sia vietando qualsiasi televendita che comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, oppure offenda convinzioni religiose e politiche.

È stato codificato un sistema stabile di monitoraggio e sanzione dei comportamenti dei Media che violino il diritto alla libertà di espressione della persona di età minore, al fine di proteggerla nel suo diritto a un equilibrato e completo sviluppo mentale, fisico e morale. Infatti, con Decreto del 17 luglio 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha nominato il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori⁸⁵.

Il Codice, vincolante per tutte le emittenti a prescindere dalla sottoscrizione dello stesso e dalla tipologia di piattaforma utilizzata (analogica, satellitare, digitale terrestre, IPTV (Internet Protocol Television), ha superato sul piano normativo la fase di autoregolamentazione, per approdare a quella della co-regolamentazione. Il Comitato può attuare anche un'attività sanzionatoria, in accordo con l'Autorità Garante delle Comunicazioni e la commissione parlamentare competente. Il sistema di protezione delle persone di età minore da immagini pericolose e da contenuti inappropriati o nocivi è affidato anche a un filtraggio incrociato tra controllo parentale e determinazione della programmazione in fasce protette.

In sintesi, tale protezione è affidata a un'Autorità di Garanzia nazionale (AGCOM), con le sue derivazioni regionali (CORECOM che hanno delega in materia di protezione minorenni), e a un Comitato di applicazione del Codice di co-regolamentazione, in base ad alcuni principi:

- 1) La definizione di contenuti gravemente nocivi da parte delle emittenti, mai trasmissibili in chiaro o nocivi, che possono essere trasmessi con

⁸⁴ Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 – Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (c.d. "Testo unico della radiotelevisione"), G.U. n. 208 del 7 settembre 2005

⁸⁵ Decreto Ministeriale 17 luglio 2013:
<http://www.sviluppoeconomi->

co.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2029242:decreto-ministeriale-17-luglio-2013-composizione-del-comitato-di-applicazione-codice-media-e-minori.



opportune avvertenze segnaletiche chiaramente decodificabili;

- 2) La definizione di fasce orarie che si presuppongono di maggiore ascolto da parte delle persone di età minore e che attivano una protezione rafforzata.

Entrambi i criteri citati mostrano tutta la loro lacunosità e la necessità di un ripensamento complessivo: la cosiddetta “nocività” non può essere, in assenza di parametri condivisi anche dalla comunità scientifica, lasciata alla definizione delle emittenti; né la classificazione di fasce orarie di maggiore ascolto delle persone di età minore, e quindi soggette a particolari cautele, corrisponde alle mutate abitudini delle famiglie italiane o agli stili di vita dei minorenni. Non si tiene conto che gli stessi contenuti audiovisivi possono essere trasmessi, a seconda della piattaforma scelta, in qualsiasi orario che prescinde dal palinsesto previsto dalla trasmissione tradizionale.

Il sistema di *parental control* che riporta in capo alle famiglie il controllo e la protezione ha bisogno, per essere efficace, di una capillare campagna informativa rivolta agli educatori.

Né possiamo dimenticare le inadempienze e i ritardi che gli organi di controllo subiscono: il Comitato Media e Minori, terminato il suo mandato a luglio 2016, non è ancora stato nominato e insediato nella sua nuova composizione, registrando così un anno di inattività.

Inoltre, il Codice stesso di autoregolamentazione, in attesa dal 2008 di un opportuno aggiornamento, non è stato adeguato, né è stato sottoposto al parere della commissione parlamentare preposta (Commissione Bicamerale Infanzia).

L'incidenza del mondo dei Media nello sviluppo e formazione delle persone di età minore chiede una riflessione politica a tutto campo, che non si muova soltanto sul terreno sanzionatorio, ma faccia anche riferimento alla responsabilità sociale

d'impresa dei produttori di contenuti. Vanno inoltre incentivate le emittenti televisive, le piattaforme online e le società di telefonia mobile perché assicurino ai bambini e ragazzi con disabilità il pieno accesso e la piena fruizione, accompagnando i contenuti con una corretta visione della disabilità stessa.

Pertanto il Gruppo CRC raccomanda:

- 1. Al MIUR** di dare piena implementazione al Piano Nazionale Scuola Digitale, assicurando la copertura finanziaria per tutte le azioni, supportando le scuole nell'accesso ai finanziamenti, rendendo operativi i tavoli di lavoro responsabili delle linee di indirizzo ancora da istituirsi; di assicurare il monitoraggio e la valutazione dell'intero Piano;
- 2. Al Governo e al MISE** di approvare in tempi brevi il nuovo Codice Media e Minori e di attivare adeguate campagne informative e attività formative per le famiglie, in accordo e applicazione dei diritti di accesso, educazione e informazione in Rete, sanciti dalla Dichiarazione dei diritti in Internet.